

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA AI SENSI  
DELL'ART.10 DELLA LEGGE 240/2010 E DELL'ART. 22 DELLO STATUTO DELLA  
SCUOLA IMT**

---

Articolo 1 -	Finalità.....	2
Articolo 2 -	Funzioni e composizione del Collegio.....	2
Articolo 3 -	Funzionamento del Collegio.....	2
Articolo 4 -	Astensione.....	3
Articolo 5 -	Illeciti disciplinari e sanzioni.....	3
Articolo 6 -	Avvio del procedimento disciplinare.....	3
Articolo 7 -	Attività istruttoria del Collegio.....	4
Articolo 8 -	Provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.....	4
Articolo 9 -	Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare.....	5
Articolo 10 -	Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.....	5

## **REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA AI SENSI DELL'ART.10 DELLA LEGGE 240/2010 E DELL'ART. 22 DELLO STATUTO DELLA SCUOLA IMT**

---

### **Articolo 1 - Finalità**

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio di Disciplina (d'ora in avanti "Collegio") e di svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori universitari della Scuola IMT (d'ora in avanti anche IMT o Scuola).

### **Articolo 2 - Funzioni e composizione del Collegio**

1. Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto della Scuola e dell'articolo 10 della legge 240/2010 è istituito il Collegio di Disciplina.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, professori di prima fascia in regime di tempo pieno di cui due esterni e tre membri supplenti predeterminati, di cui due esterni ove possibile, nominati dal Consiglio di Amministrazione sulla base di una rosa proposta dal Direttore, e uno interno effettivo eletto a maggioranza assoluta dai professori di I e II fascia e dai ricercatori a tempo determinato della Scuola in servizio alla data delle elezioni. Il supplente del membro eletto è il primo dei non eletti.
3. I componenti restano in carica tre anni accademici e non sono immediatamente rieleggibili.
4. Un componente decade dal suo mandato qualora abbia accumulato almeno tre assenze anche non consecutive alle sedute del Collegio.
5. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti nella prima seduta del Collegio.
6. Ove un membro esterno del Collegio cessa anticipatamente dalla carica, il Consiglio di Amministrazione provvede immediatamente alla sua sostituzione.
7. Secondo quanto previsto dallo Statuto della Scuola e dall'art.10 della legge 30.12.2010, n.240, la partecipazione al Collegio di Disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

### **Articolo 3 - Funzionamento del Collegio**

1. Il Collegio di Disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio e con la garanzia del diritto di difesa.
2. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza dei componenti.
3. Il Collegio svolge la propria attività con il supporto del competente ufficio dell'amministrazione.
4. In caso di comprovato grave impedimento da parte di uno dei membri effettivi, ad esso subentra il relativo membro supplente.
5. Il Presidente del Collegio rappresenta l'organo. Spetta al Presidente convocare il Collegio e organizzarne i lavori.
6. La prima convocazione del Collegio, dopo la designazione dei membri, viene fatta dal Direttore o da un suo delegato.
7. Per le norme in materia di convocazione e funzionamento delle sedute si fa riferimento a quanto previsto nell'articolo 24 dello Statuto della Scuola.
8. Tutti i membri del Collegio sono tenuti al segreto d'ufficio.

**Articolo 4 - Astensione**

1. Ciascun componente del Collegio ha l'obbligo di astenersi e viene sostituito dal rispettivo membro supplente nel caso in cui:
  - appartenga alla stessa Area Scientifica multidisciplinare del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
  - abbia legami di parentela o affinità sino al 4° grado ovvero di coniugio o di convivenza con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
  - sussistano stabili rapporti di collaborazione scientifica o professionale con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
  - vi siano coinvolgimento diretto e/o indiretto nei fatti oggetto di contestazione disciplinare.
2. In caso di astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal professore più anziano nel ruolo.

**Articolo 5 - Illeciti disciplinari e sanzioni**

1. I comportamenti che danno luogo a responsabilità disciplinare sono elencati nell'art. 89 del R.D. n.1592/1933 e successive modificazioni.
2. Le sanzioni che possono essere inflitte sono, ai sensi dell'art. 87 del R.D. n.1592/1933:
  - a) la censura;
  - b) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;
  - c) la destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni.
3. Le sanzioni inflitte devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti e delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.
4. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione, il Direttore provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla relativa delibera.
5. Qualora la sanzione consista nella sospensione dall'ufficio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
6. L'irrogazione della sanzione non solleva il docente da eventuali responsabilità di altro genere nelle quali sia incorso.

**Articolo 6 - Avvio del procedimento disciplinare**

1. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori spetta al Direttore, o al Decano della Scuola qualora l'azione disciplinare sia nei confronti del Direttore stesso, d'ufficio o su segnalazione sottoscritta da soggetti interni o esterni alla Scuola.
2. Il Direttore, o il Decano, venuto a conoscenza di fatti che configurino illeciti disciplinari, avvia entro 10 giorni la fase istruttoria e provvede alla contestazione degli stessi mediante lettera raccomandata A/R, raccomandata a mano o Posta Elettronica Certificata, fissando un congruo termine per la presentazione da parte del professore o ricercatore delle proprie deduzioni e per la sua convocazione per la difesa. Il Direttore, o il Decano, al termine della fase istruttoria, dopo aver udito il docente sottoposto all'azione disciplinare e l'eventuale denunciante, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento:
  - a) ove ritenga che non sussistano le condizioni per l'irrogazione di un provvedimento disciplinare dispone l'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato,
  - b) ove ritenga che vada applicata la sanzione della censura provvede ad assumere il relativo provvedimento,

- c) ove ritenga che vada applicata una sanzione più grave della censura trasmette gli atti al Collegio di Disciplina formulando motivata proposta, di cui al comma 3 e seguenti del presente articolo.
3. All'audizione del professore o ricercatore di cui al comma 2 provvede il Direttore, o il Decano, o un suo delegato.
  4. La contestazione di addebito si perfeziona per l'amministrazione con la consegna all'ufficio postale della relativa raccomandata, con la consegna all'interessato della raccomandata a mano o con l'invio della Posta Elettronica certificata.
  5. Al professore o ricercatore è riconosciuto il diritto di farsi assistere da un difensore di sua fiducia.
  6. Il Direttore, o il Decano, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti e dopo aver udito il professore o il ricercatore sottoposto al procedimento, trasmette gli atti al Collegio di Disciplina, formulando una motivata proposta.

#### Articolo 7 - **Attività istruttoria del Collegio**

1. Il Collegio di Disciplina, uditi il Direttore o un suo delegato, oppure il Decano nei casi previsti dall'Art. 6 comma 1, il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, nonché l'eventuale denunciante, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, esprime parere sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia sul tipo di sanzione da irrogare. Tale parere è tempestivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Qualora il Collegio, a completamento dell'istruttoria, ritenga applicabile la sanzione della censura rimette gli atti al Direttore per l'adozione del relativo provvedimento.
2. Il Collegio può decidere di acquisire ulteriori elementi e stabilire un supplemento di istruttoria.
3. Il Direttore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
4. Ove il Collegio ravvisi nei fatti oggetto di contestazione anche la violazione delle disposizioni del codice etico, la segnala al Direttore per l'avvio della procedura di cui all'art. 21 dello Statuto.
5. Al professore/ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare o, su sua espressa delega al difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento stesso.
6. Il parere del Collegio deve essere adeguatamente motivato.

#### Articolo 8 - **Provvedimenti del Consiglio di Amministrazione**

1. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti e senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante del Collegio di Disciplina.
2. Il provvedimento è comunicato alla parte soggetta al procedimento disciplinare e della sua adozione viene data comunicazione al responsabile della struttura di appartenenza.
3. Il procedimento si estingue ove il Consiglio di Amministrazione non adotti la decisione di cui all'articolo 7 nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli organi stessi, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, nei casi in cui il Collegio disponga un supplemento di istruttoria o ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, il procedimento davanti al Collegio di Disciplina rimane regolato dalla normativa vigente.

Articolo 9 - **Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare**

1. Il Direttore può sospendere cautelatamente dall'ufficio e dallo stipendio il professore/ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati ed alla verosimiglianza della contestazione.

Articolo 10 - **Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale**

1. Nel caso di procedimento penale a carico del professore/ricercatore per i medesimi fatti che sono oggetto del procedimento disciplinare, quest'ultimo non può essere promosso sino al termine del procedimento penale e, se già avviato, deve essere sospeso, fatto salvo quanto previsto dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. Il procedimento disciplinare sospeso deve essere ripreso entro i termini di legge da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.
2. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'art.653 c.p.p.
3. Resta ferma la possibilità di fare ricorso alla sospensione cautelare di cui all'articolo 9.